



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Approvazione atto transattivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Autogrill s.p.a. -

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- a) con concessione rep. n. 87 del 25/02/2009, stipulata all'esito di procedura negoziata ex art. 30 D. Lgs. 163/2006, il Commissario Delegato per l'emergenza dell'area archeologica di Pompei concedeva ad Autogrill s.p.a. (ora Autogrill Italia S.p.A.) i locali "Terme del Foro" affinché vi svolgesse attività di ristorazione.
- b) nel corso del rapporto Autogrill s.p.a. provvedeva allo spurgo delle vasche a tenuta stagna a servizio dei suddetti locali ristorante in cui confluivano sia i reflui dei servizi igienici che le acque provenienti dalle cucine. Il tutto per costi totali pari ad Euro 952.939,96 di cui trasmetteva al PAP i relativi documenti contabili.
- c) con atto integrativo della Concessione, emesso il 31/05/2010, il PAP riconosceva ad Autogrill s.p.a. un contributo forfettario annuale di Euro 20.000,00 iva inclusa per la pulizia dei servizi igienici adiacenti i locali delle "Terme del Foro". Per il triennio 2014 – 2015 – 2016, dunque, il Parco avrebbe dovuto versare ad Autogrill s.p.a. la somma di euro 60.000,00 euro, tuttavia, la società per le suddette causali fatturava costi complessivi pari ad Euro 71.478,26 (con una eccedenza di euro 11.478,26 rispetto ai termini indicati nell'atto integrativo).
- d) con atto prot. 2801/2010 il PAP affidava ad Autogrill s.p.a. il servizio ristoro presso il Teatro Grande per 12 eventi e la società fatturava costi per complessivi Euro 13.918,92 iva inclusa.
- e) Autogrill ritiene di vantare nei confronti del P.A.P., che non li riconosce, crediti complessivi pari ad Euro 1.038.341,14 derivanti dalla somma dei costi delle operazioni di espurgo, della pulizia dei bagni Terme del Foro (comprensivi della eccedenza euro 11.478,26 rispetto agli importi indicati nell'atto integrativo) e, infine, del servizio ristoro di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

Premesso altresì che:

f) durante la vigenza della concessione Il P.A.P. si è fatto carico di consumi idrici (per euro 21.314,59 iva compresa) e consumi elettrici (per euro 992.911,51) riconducibili ai locali ristorante oggetto di concessione.

g) il PAP ritiene di vantare nei confronti di Autogrill, che non la riconosce, crediti complessivi pari ad Euro 1.014.226,1 derivanti dalla somma dei costi, di cui alla precedente lettera f), esborsati per consumi idrici e elettrici dei locali oggetto della concessione n. 87/2009;

Considerato che:

h) tra le parti sono in corso trattative per il bonario componimento della lite, finalizzate alla sottoscrizione di una transazione che azzeri i reciproci crediti e debiti e con rinuncia da parte di Autogrill s.p.a. delle somme eccedenti pari ad Euro 24.115,04;

i) la sottoscrizione dell'atto transattivo soddisferebbe gli interessi pubblici perseguiti da questa Amministrazione, atteso che risulterebbe economicamente conveniente per il Parco Archeologico di Pompei e si porrebbe in sintonia con i principi cardine dell'azione amministrativa, evitando un eventuale contenzioso civile e l'alea del relativo giudizio nonché scongiurando il pericolo che le richieste economiche avanzate da Autogrill s.p.a. possano trovare accoglimento con condanna del PAP alla corresponsione delle somme rivendicate dalla società e indicate complessivamente alla precedente lettera e).

l) La risoluzione della controversia avverrebbe mediante reciproche concessioni e comunque per la definizione di ogni altra questione giuridica, tecnica e patrimoniale dipendente dal rapporto in essere.

m) l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, con nota prot. n. 5284-A del 17/05/2024, ha espresso parere favorevole circa la possibilità di transigere la vertenza con Autogrill s.p.a.: *“si concorda con l'avviso sul punto espresso da codesto Parco nella nota in riscontro circa la volontà e l'utilità di addivenire a detto accordo transattivo....In particolare, si evidenzia che in tal modo codesta Amministrazione potrà vedersi riconoscere i crediti vantati senza la necessità di un preventivo ed ontologicamente rischioso accertamento in sede giudiziale, considerato che le poste creditorie in*

favore del Parco derivano da consumi idrici e di energia elettrica determinati in base alle relazioni peritali a firma dell'Ing. Ercolano del 12/12/2022 e del 16/06/2021. La Scrivente, quindi, ritiene che l'allegata bozza di accordo transattivo già redatto dalle parti possa essere utilmente sottoscritto da codesto Parco per l'estinzione per compensazione, in via transattiva, dei debiti e dei crediti maturati nei rapporti con la controparte Autogrill s.p.a. In tal senso, infatti, la predetta bozza contiene all'art. 3 rinuncia di Autogrill s.p.a. a far valere i propri crediti verso il Parco e specifico patto di nulla più a pretendere per la medesima causale, con precisazione espressa di essere stata ristorata di ogni suo credito attraverso detta transazione, ed all'art. 4 pari e speculari rinuncia, patto di nulla più a pretendere e dichiarazione espressa di avvenuta soddisfazione dei propri crediti da parte di codesta Amministrazione";

vista l'allegato atto di transazione;

DECRETA

- di approvare l'allegato atto di transazione tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Autogrill s.p.a.;
- di autorizzare la sottoscrizione del suddetto atto di transazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri di spesa.

Il Direttore generale

Gabriel Zuchtriegel